

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E SCAMBI ACCADEMICI

fra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE" (Italia)

e

**L' UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (Uruguay)**

Tra l'Università degli Studi di Napoli "l'Orientale", rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Elda Morlicchio, domiciliata in via Chiatamone 61/62, 80121, Napoli (Italia), e l'Universidad de la República-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, rappresentata dal suo Rettore Rodrigo Arim Ihlenfeld e dal Preside di Facoltà, Dra. Ana Frega Novales, domiciliata in Av. 18 de Julio 1824, 11200, Montevideo (Uruguay) si stipula il presente ACCORDO GENERALE di collaborazione con il proposito di definire l'ambito giuridico più adeguato per promuovere la realizzazione di attività accademiche congiunte nelle linee che le due istituzioni stanno percorrendo.

Considerando che entrambe le Istituzioni sono legate da interessi accademici e culturali comuni;

Considerando che entrambe le Istituzioni desiderano stabilire rapporti di cooperazione e di scambio in tutte le aree accademiche di interesse comune;

Considerando che entrambe le Istituzioni desiderano allargare le basi amicizia e di scambio nel campo dell'educazione e della cooperazione fra Uruguay e Italia;

Le parti concordano quanto segue

Art. 1

Le due Università, riconosciuta l'importanza dei rapporti storici e culturali esistenti tra l'Italia e l'Uruguay, intendono promuovere e realizzare progetti di collaborazione didattica e scientifica prioritariamente nelle seguenti aree:

- Letteratura ispanoamericana
- Letteratura italiana
- Storia
- Geografia
- Scienza politica

Art. 2

Le due Università, in base alla disponibilità dei loro budget, favoriranno la reciproca collaborazione con il fine di sviluppare attività congiunte nelle seguenti aree: corsi di formazione, scambio di docenti e studenti, coordinamento di progetti di ricerca e di sviluppo scientifico, tecnologico e culturale.

Art. 3

Le due Università si scambieranno le necessarie informazioni per la determinazione dei settori concreti di lavoro in cui si individuano interessi nello sviluppare progetti congiunti.

Art. 4

Per l'applicazione del presente accordo si stabiliscono i seguenti procedimenti:

- 4.1 Lo svolgimento del presente ACCORDO GENERALE si realizzerà mediante lettere di intenti specifiche che dovranno essere firmate dai rispettivi rappresentanti legali accreditati
- 4.2 La scelta delle attività congiunte si farà in base a criteri di reciprocità e complementarietà degli sforzi

Art. 5

Soggetto all'esistenza della disponibilità di bilancio, per lo scambio di docenti si prevedono i seguenti procedimenti:

5.1 Quando una delle due Università richiede un docente dell'altra per un ciclo di lezioni all'interno dei propri corsi, si concorderà che il suo trasferimento avvenga per un periodo compreso tra tre e dodici settimane. In tal caso, l'Università d'origine coprirà le spese di remunerazione e di viaggio. Da parte sua l'Università ricevente provvederà alle spese di soggiorno e offrirà le condizioni di lavoro necessarie quali sede, strumenti di comunicazione, ecc.

5.2 Quando un docente di una delle due Università è in missione per compiti accademici nel paese dove ha sede l'altra Università, questa lo accoglierà come visitante e gli fornirà il proprio appoggio per il soggiorno e per il luogo di lavoro in cambio di specifiche prestazioni accademiche.

Art. 6

Per lo scambio di studenti, soggetto all'esistenza della disponibilità di bilancio, si procederà con criteri di reciprocità in accordo con i seguenti procedimenti:

6.1 Le due Università si impegnano all'esonero dal pagamento di immatricolazione, tasse e contributi universitari per quegli studenti presentati ufficialmente dall'altra Università per essere ammessi a frequentare corsi accademici o per permanenze di breve durata.

6.2 In questo caso, l'Università di origine, o lo studente direttamente, si farà carico delle spese di viaggio, dell'assicurazione sanitaria e del soggiorno degli studenti.

6.3 L'esonero dal pagamento di immatricolazione, tasse e contributi sarà limitato a cinque studenti per ogni anno. In caso di arrivo di un numero maggiore di studenti, quelli in eccesso saranno tenuti al pagamento di contributi e tasse non diversamente dagli studenti locali.

Art. 7

Il presente accordo avrà validità di cinque anni, con rinnovo in forma automatica per lo stesso periodo ove una delle due parti non notifichi la volontà di recesso novanta giorni prima della scadenza.

Art. 8

Entrambe le parti esprimono la volontà di rafforzare i loro legami istituzionali e, di conseguenza, di lavorare per il perfezionamento di futuri accordi tra di loro.

Art. 9

Le differenze che dovessero eventualmente verificarsi tra le parti saranno risolte preferibilmente attraverso la negoziazione diretta.

Come prova di conformità, le parti firmano il presente Accordo in quattro copie dello stesso tenore, due in spagnolo e due in italiano.



Prof.ssa Elda Morlicchio
Rettrice
Università degli Studi di Napoli
"l'Orientale"



Rodrigo Arim Ihlenfeld
Rettore
Universidad de la República



Ana Frega Novales
Preside
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

Napoli, **04 GIU. 2019**

Montevideo, **12 MAR 2019**